

Piano Commerciale di Ripresa e Resilienza

PCRR JWTeam Srls - Sede Legale: Via Terrazzano 85 – 20017 Rho (MI) - C.F. e P.I. 12092970966, Cap.Soc. € 200, Pec: pcrjw@pec.it
Luogo Milano; Data; Foro di riferimento: Milano (Italia); per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alla giurisprudenza in
aue sulla proprietà intellettuale e secondo trattati vigenti tra i paesi delle parti (in Convenzione di Parigi).

CONTRATTO PER LICENZA DI KNOW-HOW E BREVETTO PERTINENTE. GSMF_IT0001427137

Tra: **PCRR JWTeam Srls** (P.iva 12092970966), rappresentata da Lavanga Vito, con sede in Rho (MI), Italia, denominato “Concessionario” (da una parte) e la **Ditta ... (Vat code ...)**, rappresentata da, con sede in Città, Stato, denominata “Licenziataria” (dall’altra), altresì premesso che il Concessionario è in possesso di informazioni tecniche, commerciali e know-how applicativo pertinente il brevetto **IT0001427137**, che interessano la Licenziataria, si conviene e stipula quanto di seguito.

Art. 1 - Il Concessionario autorizza la Licenziataria a **produrre, vendere, usare** i beni prodotti con il know-how fornito ed il brevetto, sia in forma scritta che verbale, di persona o in forma telematica.

Art. 2 - La licenza, non esclusiva, non può essere ceduta a terzi, salvo previo consenso del Concessionario. Alla prima Licenziataria si riconosce il diritto di prelazione su ogni eventuale successiva licenza nello stesso territorio (previo ulteriori accordi, convertibile in **ESCLUSIVA** per fini di bilancio patrimoniale, B I.3 cc art.2424, **con anticipo doppio e garantito ogni anno** oppure **UNICA, con anticipo minimo garantito ogni anno**).

Art. 3 - La presente licenza (produzione, distribuzione ed uso) è accordata per i seguente territorio: comprensorio di circa 1.000.000 abitanti (un milioni di abitanti, delimitato da congruo elenco province/comuni), a far centro la **città ... (Stato), nei confini dello stato di appartenenza della città.**

Art. 4 - Il Concessionario si impegna a fornire alla Licenziataria, assistenza e tutte le informazioni circa il materiale d’uso, la sperimentazione dello stesso, i metodi di impiego utilizzati, ivi compresi quanto da mantenere segreto, in modo che un tecnico di normale qualificazione professionale possa realizzare i beni o servizi, dopo un ragionevole periodo di apprendimento e di sperimentazione. Il Concessionario fornirà alla Licenziataria, entro il termine di 3 mesi dalla firma del presente contratto, l’assistenza e tutte le informazioni, progetti e i disegni utili che consentano la realizzazione del prodotto. Beni e servizi della Licenziataria, potranno fregiarsi di marchio distintivo del Concessionario (se autorizzato, con licenza dedicata), a garanzia di conformità e liceità dei beni stessi. A detti materiali sarà unito un dossier, datato da PEC e segreto, completo di questo accordo con i dati sensibili.

Art. 5 - Il Concessionario dichiara di non essere a conoscenza dell’esistenza di validi brevetti appartenenti a terzi e posti a tutela del procedimento industriale oggetto del presente contratto, senza tuttavia garantire che un tale brevetto non possa rivelarsi in seguito esistente.

Art. 6 – La Licenziataria verserà al Concessionario il **8%** del fatturato conseguente (diretto o indiretto) o di beni equivalenti nel mercato agito; si conviene una rendicontazione semestrale e diritto alla trasparenza sulla contabilità pertinente. La Licenziataria si obbliga a versare l’importo di 100.000€ (centomila/00 euro), il 20% alla firma del presente accordo, il saldo entro 30 giorni, a titolo di anticipo ed impegno nello sviluppo della licenza. Ulteriori mark-up potranno essere concordati in futuro, per iscritto, a fronte di specifici servizi aggiuntivi.

Art. 7 - La Licenziataria, per se e coloro che introduce al segreto, si obbliga a considerare come strettamente riservati tutti i documenti e le informazioni comunicati (know-how), anche dopo la conclusione del presente contratto. Al riguardo, essa adotterà tutte le più opportune precauzioni al fine di salvaguardare il segreto e know-how complessivo.

Art. 8 - Le Parti si impegnano a non partecipare, direttamente o per interposta persona, in alcuna società che possa utilizzare indebitamente, nello stesso territorio accordato, la documentazione e le informazioni tecniche oggetto del presente contratto. Le Parti si presteranno reciproca collaborazione per impedire, in ogni miglior modo, che terzi possano copiare servilmente il prodotto. In particolare, esse si presteranno reciproca assistenza nell’azione diretta a perseguire gli imitatori o contraffattori, nei modi e nelle forme consentite dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti nei Paesi dove esistono o agiscono terzi da perseguire.

Art. 9 - Il presente contratto avrà la durata di 20 anni. Al termine della validità del presente contratto, la Licenziataria si asterrà dal divulgare la documentazione tecnica in suo possesso.

Concessionario Firma:

Licenziataria Firma:

Restituire, completa in ogni sua parte, mediante PEC, a: pcrjw@pec.it